

Prot. n. 504143
del 9 agosto 2011

OGGETTO: Legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 - Quesito su definizione di allevamenti industriali.

Il Comune osserva che “diverse norme della Regione Marche utilizzano la dizione ‘Allevamenti industriali’ o ‘Allevamenti di tipo industriale’, quali ad esempio gli artt. 27 e 30 del PPAR, la L.R. 13/90, la L.R. 22/2009, la L.R. 19/2010 e che detta nomenclatura non si riscontra nella normativa statale ma solo in talune pronunce giurisprudenziali (tra l’altro non in maniera univoca)” e che la L.R. n. 13/90 all’art. 9, comma 4, definisce gli “allevamenti zootecnici di tipo industriale” come “quelli la cui consistenza supera il rapporto peso-superficie stabilito dalla legge 319/76” e all’art. 3, comma 3, prevede che i Comuni individuino apposite zone attraverso varianti agli strumenti urbanistici generali “per gli insediamenti di industrie nocive e per gli allevamenti industriali”.

Rileva “che con l’abrogazione della legge 319/76 da parte del D.Lgs. 152/99 sono venuti meno gli elementi che definivano gli allevamenti zootecnici di tipo industriale”, dato che tale Decreto legislativo “ha introdotto una nuova definizione ‘allevamento intensivo’, stabilendone i parametri, che forse vagamente trova correlazione con la definizione soppressa”.

Chiede quindi se, essendo venuta meno la definizione di allevamenti zootecnici di tipo industriale, le varianti ai PRG di cui al predetto art. 3, comma 3, della L.R. n. 13/90 riguardino ora la sola localizzazione delle industrie nocive e, a tal proposito, se queste sono soltanto le industrie insalubri che debbono essere isolate nelle campagne ai sensi dell’art. 216 del R.D 27 luglio 1934, n. 1265.

Ciò premesso, sulla questione si osserva quanto segue.

Sulla normativa che attualmente disciplina gli allevamenti di tipo industriale, o intensivi che dir si voglia, si consiglia di interpellare il Servizio “Agricoltura, forestazione e pesca” che conosce meglio dello scrivente tale materia.

Per quanto di competenza della P.F. “Urbanistica ed Espropriazione” si osserva che il disposto dell’art. 3, comma 3, della L.R. n. 13/1990 non ha subito modifiche ed è ancora in vigore e che si condivide quanto affermato **dal Comune** in ordine al fatto che sembrerebbe più ragionevole che la variante relativa agli allevamenti industriali venisse adottata man mano che ne fosse ravvisata la necessità, dato che, in caso contrario, sarebbe paradossale che un allevatore debba realizzare il proprio allevamento in un’area posta al di fuori della proprietà aziendale.

Fra le industrie nocive rientrano le industrie insalubri di prima classe di cui all’art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934) ed elencate negli appositi Decreti emanati dal Ministro della Sanità, l’ultimo dei quali risulta essere quello del 5 settembre 1994 pubbl. nella G.U. n. 220 del 20 settembre 1994, che in mancanza delle zone individuate ai sensi del predetto art. 3, comma 3, della L.R. n. 13/1990 devono essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni.

Le industrie insalubri il cui esercizio “per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele...non reca nocimento alla salute del vicinato” (art. 216, quinto comma), non hanno l’obbligo di essere localizzate nelle zone di cui all’art. 3, comma 3, della L.R. n. 13/1990.

Si allega copia di due pareri espressi dal Servizio legislativo e affari istituzionali della Giunta regionale sull'applicazione dell'art. 3, comma 3, della L.R. n. 13/1990 che, seppur datati, sono tutt'ora validi: parere [prot. 224 del 30/7/1991](#) e parere [prot. 308 del 21/11/1991](#).



Cordiali saluti

Il Dirigente della P.F. Urbanistica ed Espropriazione
(Dott. Stefano Gavazzi)